

COMMISSIONE VIII
ISTRUZIONE E BELLE ARTI

CIII.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 29 NOVEMBRE 1961

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE ERMINI

INDICE

	PAG.	PAG.
Comunicazioni del Presidente:		
PRESIDENTE	1333	
Disegno di legge (Seguito della discussione e rinvio):		
Provvedimenti a favore del personale insegnante delle Università e degli Istituti di istruzione superiore e del personale scientifico degli Osservatori Astronomici e dell'Osservatorio Vesuviano. (<i>Urgenza</i>). (3366)	1334	
PRESIDENTE, <i>Relatore</i> 1334, 1335, 1336, 1337		
ROMITA	1334, 1335	
ROFFI	1334	
BADALONI MARIA, <i>Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione</i>	1335	
CODIGNOLA	1335, 1337	
NATTA	1336, 1337	
BALDELLI	1336	
Disegno di legge (Seguito della discussione e rimessione all'Assemblea):		
Riconoscimento della validità degli studi compiuti presso l'Accademia militare e la Scuola ufficiali carabinieri nonché presso l'Accademia e il corso di applicazione della Guardia di finanza ai fini del conseguimento della laurea in giurisprudenza o in scienze politiche o in economie e commercio. (3292)	1337	
PRESIDENTE	1337, 1339, 1340, 1342	
LEONE RAFFAELE, <i>Relatore</i> 1337, 1339, 1340		
CODIGNOLA	1337, 1340, 1341	
NICOSIA	1340	
PITZALIS	1340	
FRANCESCHINI	1341	
		NATTA 1342
		BADALONI MARIA, <i>Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione</i> 1342
		Disegno di legge (Rinvio della discussione):
		Governo amministrativo e didattico degli Istituti e scuole d'arte e ruoli e carriere del rispettivo personale non insegnante. (3258) 1342
		PRESIDENTE 1342
		Proposte di legge (Rinvio della discussione):
		CAIAZZA e DAL CANTON MARIA PIA: Modifica alla legge 14 dicembre 1955, n. 1293, sulla istruzione professionale dei ciechi. (2861) 1343
		PRESIDENTE 1343
		PERDONA, <i>Relatore</i> 1343
		RESTA: Riconoscimento ai professori ordinari delle Università e degli Istituti d'istruzione superiore del servizio prestato presso Enti pubblici. (2437) . . . 1343
		PRESIDENTE 1343

La seduta comincia alle 9,45.

BUZZI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Comunicazioni del Presidente.

PRESIDENTE. Comunico che il deputato Bignardi sostituisce il deputato Badini Confalonieri. Il deputato Fusaro è in congedo.

Seguito della discussione del disegno di legge:

Provvidenze a favore del personale insegnante delle Università e degli Istituti di istruzione superiore e del personale scientifico degli Osservatori Astronomici e dell'Osservatorio Vesuviano (3366).

PRESIDENTE, *Relatore*. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Provvidenze a favore del personale insegnante delle Università e degli Istituti di istruzione superiore e del personale scientifico degli Osservatori Astronomici e dell'Osservatorio Vesuviano » (3366).

Nella seduta precedente si è esaurita la discussione generale, per cui siamo oggi in sede di esame degli articoli. Ricordo alla Commissione che il presente provvedimento attende l'approvazione di una legge per la copertura della spesa ad esso relativa; motivo per il quale non potremmo oggi, comunque, concludere la discussione. Procediamo comunque nella discussione degli articoli, in attesa di avere notizia dell'approvazione del provvedimento che assicura la copertura dell'onere finanziario.

Do lettura dell'articolo 1:

TITOLO I.

PROFESSORI UNIVERSITARI DI RUOLO E INCARICATI

ART. 1.

La tabella B, annessa alla legge 18 marzo 1958, n. 311, concernente i coefficienti di retribuzione e le misure lorde iniziali degli stipendi spettanti ai professori universitari di ruolo in corrispondenza della loro anzianità, è sostituita, a decorrere dal 1° novembre 1961, con la tabella A allegata alla presente legge.

Pongo in votazione tale articolo, facendo presente che la tabella « A » sarà esaminata successivamente.

(*E approvato*).

Da parte dell'onorevole Romita è stato presentato il seguente emendamento aggiuntivo, articolo 1-bis:

« Alla legge 18 marzo 1958, n. 311, è aggiunto il seguente articolo 25-bis:

« Per gli anni accademici 1961-62, 1962-1963, 1963-64, sono istituiti rispettivamente 150, 170 e 190 nuovi posti di professore di ruolo. Alla ripartizione si provvede annual-

mente con decreto del Presidente della Repubblica su proposta motivata del Ministro della pubblica istruzione, sentita la prima Sezione del Consiglio Superiore della pubblica istruzione, in base alle richieste delle facoltà o scuole, tenendo conto dei posti di ruolo già esistenti rispetto al numero degli insegnanti per ogni singolo corso di laurea o di diploma, con particolare riguardo agli insegnamenti fondamentali e con riferimento alle esigenze didattiche e scientifiche e alla consistenza della popolazione universitaria. Le proposte motivate saranno pubblicate sul bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione.

Con apposita legge, entro tre mesi dalla entrata in vigore della presente, si determinerà il numero massimo degli iscritti per ogni corso e si provvederà alla istituzione di corsi paralleli per gli iscritti in soprannumero ».

A parte che, come detto anche nella relazione, il presente provvedimento non si riferisce agli organici ma al solo miglioramento del trattamento economico e dello sviluppo di carriera di coloro che già sono in ruolo, faccio osservare che di tale materia ci siamo già occupati nel piano della scuola, per cui, allo stato, esiste una proposta della Commissione all'Assemblea, che tratta appunto degli aumenti dei posti di ruolo.

Non mi sembra sia elegante ritirare quanto già proposto... Non possiamo presentare una relazione con delle proposte concrete e poi ritirarle, dicendo che intendiamo disporre dei fondi in altro modo.

ROMITA. Non mi pare, onorevole Presidente, che quanto da me proposto sia in contrasto con la presentazione di una determinata relazione da parte della Commissione. Tanto è vero, che il Ministro della pubblica istruzione continua a parlare di secondo stralcio del Piano della scuola...

Mi sembra, in sostanza, che l'argomento da lei addotto abbia sì il suo peso, ma che tale peso non escluda la possibilità di approvare il mio emendamento.

Sappiamo tutti delle difficoltà che ha incontrato il piano proprio nella discussione di certe misure concrete in favore dell'Università. Non manchiamo di rispetto né alla Commissione, né all'Aula, se tentiamo di fare in modo che alcuni punti delle proposte fatte dalla Commissione all'Aula in sede referente siano portati, con questa legge, in sede legislativa.

ROFFI. Molto brevemente per sostenere il punto di vista espresso dall'onorevole Romita.

Noi possiamo benissimo approvare il presente emendamento, con l'intesa che quando, in Assemblea, esamineremo il Piano della scuola, terremo conto di ciò che si è fatto. Se poi prestiamo attenzione alla attuale situazione del nostro Paese, nonché ai dati Svimez (40 mila insegnanti universitari fino al 1975) ed al livello, per esempio, raggiunto oggi in Giappone (65.000 insegnanti), ci rendiamo conto come non si possa affrontare una legge come la presente senza incidere anche sugli organici e senza allargarli.

Insisto perché si approvi l'emendamento articolo 1 bis.

BADALONI MARIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Il Governo è favorevole all'ampliamento degli organici, ma, l'accoglimento di questa proposta sarà fatta in sede di approvazione del Piano della scuola, di cui la discussione è prossima, direi, anzi, immediata.

Invito, pertanto, i colleghi della Commissione a volersi attenere alla materia del disegno di legge.

PRESIDENTE, *Relatore*. In merito all'emendamento di cui ho dato lettura, dobbiamo chiedere il parere alla Commissione competente.

CODIGNOLA. A mio avviso, non ci sarebbe alcuna difficoltà a trasferire il finanziamento dal Piano della scuola a questo disegno di legge n. 3366.

PRESIDENTE, *Relatore*. Innanzitutto, aumentando i posti di ruolo in questa sede, veniamo ad indebolire il Piano della scuola, che, come è stato già affermato, è di prossima discussione e che già prevede un aumento del numero dei posti di ruolo.

Ritengo, pertanto, che potremmo votare il principio, dovendo poi l'emendamento, qualora sia approvato, avere il parere favorevole della V Commissione (Bilancio).

Pongo in votazione il principio.

(È approvato).

CODIGNOLA. La votazione di principio riguarda soltanto il primo comma dell'emendamento. Il secondo si può votare definitivamente.

PRESIDENTE, *Relatore*. Il secondo comma ritengo che possa essere considerato un altro articolo.

CODIGNOLA. Allora abbiamo votato soltanto il primo comma ?

PRESIDENTE, *Relatore*. Naturalmente.

Il secondo comma dell'emendamento Romita così recita: « Con apposita legge, entro

tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, si determinerà il numero massimo di iscritti per ciascun corso e si provvederà all'istituzione di corsi paralleli per gli iscritti in soprannumero ».

Non si può fare in una legge un impegno legislativo futuro. È una affermazione priva di significato.

ROMITA. A parte la forma di questo emendamento, per la quale mi rimetto al suo parere, onorevole Presidente, lo scopo del secondo comma è quello di invitare il Governo, ad inserire al più presto possibile quelle modificazioni al testo unico delle leggi sull'istruzione superiore che permettano di porre un limite al numero degli allievi che frequentano ciascun corso, aggiungendo dei corsi paralleli.

Questo è un vecchio problema che lei, signor Presidente, conosce certamente meglio di me. Questo secondo comma è stato aggiunto allo scopo di fare in modo che il numero delle cattedre proposto al primo comma non sia assegnato a materie secondarie, o complementari o facoltative. Il primo e il secondo comma sono, pertanto, legati insieme.

Poiché nel primo stralcio del piano della scuola alcune cattedre istituite sono assegnate ad insegnamenti del tutto secondari, con questo secondo comma si vuole in sostanza invitare il Governo a che le cattedre vengano utilizzate nella maniera migliore, cioè che vengano sdoppiati alcuni dei corsi fondamentali che sono troppo affollati.

È quindi un desiderio, direi un impegno, che la Commissione affida al Governo per la migliore utilizzazione di queste cattedre.

PRESIDENTE, *Relatore*. Noi già una volta votammo un ordine del giorno, che fu accolto, in merito allo sdoppiamento dei corsi.

Il Ministero ha mandato una circolare, in merito, a tutte le università, ma tutte, eccetto una facoltà della università di Roma, non hanno ottemperato a questo invito, in quanto di invito si trattava.

È necessario, pertanto, presentare una legge al riguardo.

Noi possiamo invitare il Governo a provvedere, ma non possiamo vincolare il Parlamento a presentare una legge. Ritengo, quindi, che una proposta del genere, inserita in questo provvedimento, sia fuori luogo.

D'altra parte questo problema si potrà esaminare quando affronteremo gli altri due problemi fondamentali dell'università, cioè: il numero minimo di lezioni che deve tenere un professore universitario e l'esigenza che, inol-

tre, le sue lezioni siano seguite da un numero non illimitato di studenti.

Per concludere, ritengo che la cosa migliore da fare sia presentare un ordine del giorno che inviti il Governo a studiare ed affrontare il problema mediante un apposito disegno di legge.

NATTA. Noi siamo di fronte ad un problema di cui tutti valutiamo l'importanza e la serietà e che non è, anche a mio avviso, estraneo al provvedimento, visto che, già in virtù dell'emendamento precedente sul quale da parte nostra si è insistito, lo stesso verrebbe a superare un po' il carattere di legge limitata a provvidenze di natura economica per il personale insegnante. Si potrebbe cominciare a dare, in questa legge, una certa formulazione in proposito, si potrebbe affermare un certo principio, anche se non mi nascondo che possono presentarsi alcune difficoltà.

D'altra parte, affidarci unicamente all'ordine del giorno, mi sembra cosa abbastanza superflua. Questa esigenza, questa volontà, mi sembra essere comune all'intera Commissione, al Parlamento. Non si farebbe che ripetere una cosa sulla quale esiste una posizione comune concorde.

Non so se sia il caso di ricorrere allo strumento della delega. Non farei difficoltà se si dicesse che il Governo è delegato a risolvere questo problema, evidentemente sulla base di alcuni principi da iscriversi già nell'articolo. Sarebbe questa una soluzione. Non escluderei, insomma, una presa di posizione, da parte nostra che vada al di là della semplice indicazione dell'esistenza di un problema.

BALDELLI. Mi pare che il problema sollevato con l'emendamento di cui si discute sia tale da meritare tutta l'attenzione, ma, innanzi tutto, vorrei rilevare come la formula suggerita (...entro tre mesi si deve dar vita ad un'altra legge...) sia inaccettabile. Se siamo in grado di dire oggi come affrontare il problema, lo dobbiamo dire adesso; ma se non siamo in grado di fare questo, non lo saremo neppure a tre mesi dalla entrata in vigore di questa legge.

Vorrei poi osservare, sottolineando quanto già detto in proposito dall'onorevole Presidente, come un problema così scottante ed importante quale è quello a noi proposto con l'emendamento, non è che abbia, in conclusione, molto a che fare con la sostanza della legge di cui ci occupiamo. Sarebbe una anticipazione di una serie di provvedimenti che potrebbe pregiudicare la complessa questione della riforma universitaria.

Abbiamo sempre fatto eccezioni, mosso rilievi, ogni qualvolta si sono affrontati problemi di tale gravità con provvedimenti particolari; il cercare di risolvere la questione nei termini indicati, sarebbe una solenne contraddizione con questa nostra, quasi costante, critica, alla frammentarietà degli interventi.

Infine oserei dire che, per quanto concerne la delega, non sono certo che la Commissione abbia il potere di darla, a parte che è da tenere in considerazione, a questo punto, la autonomia universitaria...

NATTA. L'autonomia universitaria si esercita entro certi limiti.

BALDELLI. Sono anch'io d'accordo che ad un certo momento le resistenze vanno anche vinte con metodi energici e decisi. Non mi pare però che in questo momento si sia preparati a dare una indicazione che possa sicuramente servire per tutti i casi, i più diversi che si presenteranno. La situazione universitaria è, ovviamente, diversa da luogo a luogo... Il dare un'indicazione, imperativa, che poi non avesse la possibilità di essere rispettata ed attuata in tutte le circostanze, non so quanto gioverebbe alla serietà della nostra funzione legislativa. Io credo, d'altra parte, che l'emendamento, così come è stato formulato, sia assolutamente insufficiente, inadeguato, alla situazione attuale. O lo si formula in altra maniera, trovando un qualcosa che ci garantisca circa il funzionamento del congegno, o soprassediamo allo stesso, il che a mio giudizio non sarebbe cattiva soluzione, per affrontare la questione insieme a tante altre che riguardano il funzionamento della università.

PRESIDENTE, *Relatore*. A proposito della questione della delega, debbo far notare che per Costituzione la delega stessa non può essere conferita che dall'Assemblea. Come Commissione legislativa non abbiamo tale competenza.

Cerchiamo di vedere come potrebbe essere meglio formulato l'emendamento, visto che dobbiamo prendere una decisione sostanziale, senza rinviare ad altra legge...

Io personalmente di questo tema mi sto occupando, come ho già avuto modo di dire alla Commissione, ed ho avuto modo di vedere quante difficoltà siano da superare...

NATTA. Io sono d'accordo che la difficoltà di fronte alla quale ci troviamo non è tanto il riconoscimento della giustizia del principio, quanto il vedere come tale principio possa essere concretizzato. Da qui l'esigenza di riuscire a mettere su un piano concreto il problema... D'altronde non vorrei,

nella indicazione di un numero fisso di studenti quale base per lo sdoppiamento della cattedra, adottare uno schema che poi non sia adeguato alla complessità della situazione.

PRESIDENTE, *Relatore*. Esiste una enorme quantità di dettagli da superare, da fissare.

NATTA. Noi potremmo dichiararci soddisfatti se riuscissimo ad individuare un numero massimo ed un numero minimo...

PRESIDENTE, *Relatore*. Si tratta, comunque, di un grande problema.

Esiste poi un altro emendamento, sempre proposto dall'onorevole Romita, articolo 1-ter, che concerne — altro enorme problema! — la costituzione di un ruolo intermedio tra i professori di ruolo e gli assistenti. L'articolo in questione è il seguente:

« Con apposita legge si provvederà alla istituzione di un ruolo di personale insegnante universitario a livello intermedio tra i professori di ruolo e gli assistenti ».

Anche questo è un emendamento che riveste particolare importanza e che occorre studiare e discutere con adeguata preparazione. Non si tratta certo di problemi facilmente risolvibili! Mi sembra necessario un certo rinvio, anche per consentire la presentazione degli altri emendamenti.

CODIGNOLA. Prima di mandare alla Commissione competente, il comma dell'articolo 1-bis, che abbiamo votato nel principio, sarebbe, a mio avviso, bene attendere la prossima seduta, in modo da indicare la necessaria copertura...

PRESIDENTE, *Relatore*. D'accordo. Se non vi sono obiezioni può rimanere stabilito che la discussione è rinviata ad una prossima seduta.

(Così rimane stabilito).

Seguito della discussione del disegno di legge:

Riconoscimento della validità degli studi compiuti presso l'Accademia militare e la Scuola ufficiali carabinieri nonché presso l'Accademia e il corso di applicazione della Guardia di finanza ai fini del conseguimento della laurea in giurisprudenza o in scienze politiche o in economia e commercio (3292).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Riconoscimento della validità degli studi compiuti presso l'Accademia militare e la scuola ufficiali carabinieri nonché presso

l'Accademia e il corso di applicazione della Guardia di finanza ai fini del conseguimento della laurea in giurisprudenza o in scienze politiche o in economia e commercio ».

Ricordo ai colleghi che la discussione generale è stata conclusa. In merito ad alcune difficoltà sollevate nella seduta in cui esaminammo il disegno di legge, l'onorevole Leone desidera fare alcune dichiarazioni.

LEONE RAFFAELE, *Relatore*. Le obiezioni di fondo al disegno di legge furono di due tipi: uno riguardante la organicità e la visione unitaria degli studi che si ha presso queste Accademie e l'altro riguardante la seconda parte del disegno di legge in merito alla retrodatazione.

Per quanto riguarda il primo punto, ho già detto che il problema, a mio avviso, non esiste, in quanto sarebbe augurabile una impostazione unitaria degli studi anche presso le università, il che purtroppo non avviene, fatta eccezione per le facoltà in cui si ha il biennio obbligatorio, e tanto più non esiste se ci rifacciamo al testo unico sull'istruzione superiore e, in particolare, agli articoli 147 e 148.

L'articolo 147 dà diritto ai cittadini italiani residenti all'estero, e perfino agli stranieri, di essere ammessi alle università italiane con il riconoscimento di alcuni studi compiuti presso le università straniere.

Non so se l'applicazione dell'articolo 147 possa significare la conservazione di una visione unitaria e organica degli studi, poiché una cosa è quanto si fa presso le università straniere e un'altra è quello che si fa presso le università italiane.

Dall'articolo 148 addirittura si può dedurre che perfino gli ordinamenti didattici possono essere completamente diversi e, tuttavia, in questo caso, le università italiane hanno la facoltà di accettare come validi gli esami sostenuti presso altre università o scuole.

Per quanto riguarda, invece, la questione del riconoscimento degli studi dal 1956 in poi, la ragione deriva dal fatto che queste due Accademie si dettero un ordinamento universitario già da quell'anno, nel senso che i programmi sono identici, o molto vicini, a quelli delle università italiane.

Per questi motivi di carattere generale, raccomando alla Commissione l'approvazione del disegno di legge.

CODIGNOLA. Nella precedente seduta, in sede di discussione generale, ho fatto presente le ragioni di grave difficoltà che impediscono un esame favorevole del disegno di legge.

Nel frattempo, abbiamo potuto ulteriormente approfondire la questione; sono quindi in grado di informare meglio circa le ragioni della nostra perplessità.

L'onorevole Leone ha accennato ad una norma del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore che consente a qualsiasi facoltà di stabilire se un esame sostenuto presso una università possa essere considerato o no valido agli effetti dell'*iter* degli studi.

A parte il fatto che si tratta in ogni caso di una università, anche se straniera — ed esiste un certo quadro di studi internazionali a livello universitario — ciò dovrebbe tanto più persuaderci dell'inopportunità di questa legge.

La norma riportata dall'onorevole Leone è chiara: nel momento in cui uno studente prova che ha frequentato un'università, può essere riconosciuta la validità di quel corso.

Qui si tratta, al contrario, di fissare, *ope legis*, che determinati corsi fatti presso delle Accademie militari, hanno un valore agli effetti dell'*iter* universitario.

L'articolo 3 del disegno di legge non mette in discussione la possibilità o meno di riconoscere questi corsi; semplicemente limita il potere discrezionale della facoltà all'iscrizione al secondo o al terzo anno dei giovani provenienti dalle Accademie militari.

Quindi, al contrario di quanto la norma prevede, viene a restringersi l'autonomia di giudizio delle facoltà universitarie. Si restringe in quanto l'articolo 1 innanzitutto, come ho osservato l'altra volta, si riferisce, con norma retroattiva inaccettabile, a corsi già fatti nel 1960-61, ed è curioso, poi, che al comma a) di questo articolo 1 si richieda che gli insegnamenti siano impartiti secondo programmi conformi a quelli universitari. Non vedo pertanto perché con questa norma si debba stabilire la retroattività della legge.

Questo è un particolare che ho voluto richiamare in relazione all'articolo 1. Ma la cosa più seria e più grave riguarda il successivo articolo, in cui, come ho già precisato in precedenza, e come si può meglio chiarire oggi, viene ad essere rotta l'unità degli studi e dei piani di studi universitari sulla base degli esami sostenuti per singole discipline.

È curioso anche il fatto che il comma a) dell'articolo 1 parli di programmi conformi a quelli universitari. Cioè, gli estensori di questo disegno di legge ritengono che esistono dei programmi di studi universitari sul tipo di quelli che possono esistere negli istituti secondari. Ma, non esistono programmi,

esistono dei piani di studi universitari e ciascun professore è assolutamente libero di scegliere anno per anno, i corsi che desidera fare. Pertanto, questa condizione del comma a) è irrealizzabile, poiché si riferisce a programmi che istituzionalmente non esistono nell'ambito universitario.

In merito alla stesura dell'articolo 2, del modo cioè in cui si ritiene che un certo numero di discipline possano essere svolte all'interno delle Accademie militari, anziché davanti alle università, è da tener presente quale è il piano degli studi nelle due facoltà cui ci riferiamo, quella di giurisprudenza e quella di economia e commercio.

Ho già fatto presente, e mi pare che il Presidente avesse accolto questa nostra obiezione, che la natura degli insegnamenti in una accademia militare non può che essere professionale.

Prendiamo ad esempio il diritto penale. Il reato di abigeato interessa, ad esempio, ai carabinieri in modo particolare. Vi sarà, pertanto, una specializzazione nell'insegnamento di determinate discipline che hanno un fine preciso, cioè quello di dare al carabiniere o alla guardia di finanza delle conoscenze che sono utili alla sua futura attività.

Ma per l'appunto, ciò è in contraddizione con il modo di insegnare nelle università, che non ha e non può avere fini di questo tipo, non ha e non può avere fini professionalistici.

Ecco perché il diritto penale viene insegnato in queste Accademie in modo del tutto difforme da come viene fatto nelle università.

Non so se i colleghi abbiano ricevuto, da parte del Ministero della difesa, credo, i programmi più specifici dei vari corsi. A parte che questo modo di concepire i programmi è un modo relativo alla scuola secondaria e non all'università, è molto evidente, già da queste note, come non si possano applicare in tale caso i principi generali che si applicano all'università.

Il diritto internazionale, per esempio, è ridotto ad un anno, quando invece il piano degli studi universitari, per questa materia, prevede un corso biennale. È evidente che, in tal modo viene ad essere sacrificata una parte del diritto internazionale, presumibilmente la parte privatistica.

C'è poi il problema di tutte le discipline formative, che si riallacciano alla tradizione romanistica del nostro diritto privato.

All'inizio, come prima disciplina, sono indicate le istituzioni di diritto privato, annuale, senza che vi sia, obbligatoriamente, prima

delle istituzioni di diritto privato, le istituzioni di diritto romano e la storia del diritto romano.

Come tutti sanno, nel nostro ordinamento universitario, ci sono dei corsi propedeutici, senza aver sostenuto i quali, non si può essere ammessi a sostenere determinati ulteriori esami. Un caso tipo è appunto quello delle istituzioni di diritto romano.

Non esiste garanzia alcuna, né all'articolo 1, né, mi pare, successivamente, circa gli insegnamenti che dovrebbero essere impartiti a questi giovani e circa gli insegnanti che dovrebbero impartirli. Non si dice, cioè: gli insegnanti universitari delle università vicine all'Accademia sono autorizzati a fare corsi presso la stessa... Non si dice niente. Si lascia completamente libero il Ministero della difesa di scegliere dei professori le cui garanzie, dal punto di vista della preparazione culturale, non esistono. In base a tale legge, potrebbe essere autorizzato qualsiasi cultore di una materia ad impartire determinati insegnamenti che poi, per l'articolo 3, debbono essere riconosciuti.

La parola « possono » può far ritenere che ci sia una facoltà da parte delle Università; c'è invece una obbligatorietà, e la discrezione riguarda semplicemente l'anno di corso a cui si ammette il giovane.

Possiamo benissimo, onorevoli colleghi, cominciare ad esaminare gli articoli di questa legge; noi vi diciamo però, con molta chiarezza, che se la sostanza di questa legge dovesse essere mantenuta, noi chiederemmo la sua rimessione all'Assemblea.

Qualora vi fosse una sostanziale modificazione, qualora le discipline si attenessero, quanto meno, ad una certa visione generale del piano di studi universitari, qualora si affermasse la facoltà delle università di riconoscere o non riconoscere questi corsi...; ma, a questo punto la legge cesserebbe di avere interesse, in quanto questi principi rientrerebbero nel testo unico universitario. Comunque, se si ritiene utile dare una precisa configurazione normativa a fatti di questo genere, sempre rientranti nella generale legislazione universitaria, io non ho niente in contrario; ma se si dovesse, attraverso questa legge, portare un ulteriore contributo alla messa in crisi della unità delle istituzioni universitarie italiane, noi non ci sentiremmo, in sede di commissione, di assumerci una tale responsabilità.

PRESIDENTE. Per chiarire un punto al quale ha fatto cenno l'onorevole Codignola. Allo stato attuale delle cose, le università non

riconoscono gli esami fatti in queste Accademie; non potrebbero anche se lo volessero.

CODIGNOLA. Si tratterebbe allora, in sostanza, di modificare l'articolo 1 della legge relativa, aggiungendo anche le Accademie... Il discorso è completamente un altro.

LEONE RAFFAELE, *Relatore*. Io accetto il piano di discussione del collega onorevole Codignola. Non mi illudo di riuscire a dissipare tutte le sue preoccupazioni; tuttavia, fidando nella sua obiettività, cercherò di esporre, obiettivamente, la situazione quale è oggi nelle università.

Un punto fondamentale nelle osservazioni dell'onorevole Codignola è costituito dalle finalità delle scuole considerate nel provvedimento, che sarebbero professionali.

A questo proposito richiamo l'attenzione sull'articolo 1 del decreto 31 agosto 1933, n. 1592, che è il testo unico sulle università. Se dalla lettura di tale articolo si riuscirà a capire che l'università italiana ha finalità professionali, l'onorevole Codignola dovrebbe lasciar passare la sostanza della legge.

L'articolo 1 dice dunque: « L'istruzione superiore ha per fine di promuovere il progresso della scienza e di fornire la cultura scientifica necessaria per l'esercizio degli uffici e delle professioni ».

Gli insegnamenti impartiti nelle accademie considerate sono finalizzati professionalmente? Allora lo sono anche quelli che nelle università si impartiscono per i professori, per i farmacisti, ecc.

Il collega Codignola dice: che la dottrina insegnata in queste Accademie ha solo fini professionali. Altra cosa egli dovrebbe dire; dovrebbe dire che i professori che insegnano potrebbero essere raccolti comunque e dovunque, e quindi potrebbero non dare questa istruzione scientifica. Nel qual caso io risponderei all'onorevole Codignola: mi dica se tra gli insegnanti della Accademia dei carabinieri vi è uno solo, che non sia docente universitario... Non esiste. E allora, io non riesco a capire come mai gli stessi elementi possano dare una istruzione scientifica alle università e non darla in queste accademie militari. È un po' un paradosso!

La seconda mia osservazione concerne l'articolo 147 da me citato. Ne do lettura: « Coloro i quali posseggono un titolo di studio medio, non compreso nel detto elenco, possono ottenere l'inclusione con provvedimento del Ministro su proposta delle competenti autorità accademiche ». Ossia, le università consentono perfino che possano essere presi in considerazione dei titoli assolutamente di

scuola media secondaria di primo grado. Ora, di fronte al disegno di legge al nostro esame, il Consiglio superiore della pubblica istruzione, sezione I, ha dato parere favorevole.

CODIGNOLA. Sapevo che lo aveva dato contrario.

LEONE RAFFAELE, *Relatore*. No, lo ha dato favorevole, ripeto.

Io non vedo quindi come si possano sollevare eccezioni, quando addirittura il testo unico universitario dà facoltà così ampia, da ammettere perfino coloro che non hanno neppure la maturità classica!

I professori sono gli stessi, le finalità sono identiche, non differiscono sostanzialmente neppure gli studi, io non capisco cos'altro ancora si chieda. Forse perché al comma secondo è indicato un « programma » anziché un « piano? ». Ma si può sostituire la dizione e dire: « ...conforme ai piani universitari ».

CODIGNOLA. Allora si fa una facoltà interna all'Accademia...

LEONE RAFFAELE, *Relatore*. Quanto io vengo dicendo, è stato sostenuto dal collega onorevole Natta durante l'approvazione della legge 22 maggio 1959, n. 397.

L'argomento portato dall'onorevole Natta era che per la validità degli studi si faceva riferimento proprio al modo nel quale lo studio veniva svolto..., non ad una eventuale organizzazione scientifica quale dovrebbe essere quella delle nostre università.

Mi pare, per quanto sopra detto, che si stia cincischiando, non sostanzialmente discutendo. Chiederei alla cortesia dell'onorevole Codignola di vedere se, proprio sul piano delle sue osservazioni, io non sia riuscito a dissipare i suoi dubbi.

NICOSIA. Concordo con le affermazioni dell'onorevole Leone, e non riesco veramente a capire tutte le eccezioni sollevate dal collega Codignola.

A parte il fatto che la nostra Commissione nel 1959 si è già pronunciata in questo senso...

CODIGNOLA. Purtroppo si continua così!

NICOSIA. Le argomentazioni dell'onorevole Codignola potrebbero essere coordinate con il testo unico del 1933 e svolte con altro disegno di legge.

Qui si tratta, in sostanza, di fare entrare all'università, di fare iscrivere al secondo o al terzo anno, chi è già in possesso della maturità classica o scientifica, o del diploma di ragioniere o geometra e ha seguito corsi di studio al livello universitario.

I carabinieri controllano spesso, per la pubblica sicurezza, vastissime zone che pos-

sono comprendere anche cinque o sei paesi. Occorre una preparazione tecnica e giuridica adeguata e non dobbiamo lamentarci che le Accademie abbiano spostato la preparazione degli allievi sul piano della giurisprudenza.

A mio giudizio, è un fattore positivo che gli ufficiali dei carabinieri e delle guardie di finanza abbiano studiato il diritto penale, la scienza delle finanze, il diritto amministrativo, le istituzioni di diritto privato, il diritto penale, ecc. Non ci dobbiamo lamentare che questi ufficiali abbiano spostato la loro preparazione dagli studi di ingegneria a quelli di giurisprudenza.

Praticamente con questo disegno di legge non facciamo che completare la legge del 1959 e, nello stesso tempo, convalidiamo un piano di studi che questi ufficiali hanno condotto nelle Accademie.

C'è inoltre da considerare che non si viene a rompere l'autonomia delle università, poiché appartiene ai Consigli di facoltà il potere di inserire, discrezionalmente, gli studenti al secondo o al terzo anno.

Per quanto riguarda gli esami propedeutici, l'ordinamento universitario non li stabilisce in maniera rigorosa. Sono le facoltà che richiedono che per esempio non si possa dare l'esame in scienza delle finanze prima di aver dato diritto amministrativo.

Concludendo, io ritengo che non dobbiamo creare ostacoli a dei giovani che hanno studiato nelle Accademie militari, che debbono essere considerate al livello di istituzioni di istruzione superiore.

PITZALIS. Desidero fare alcune considerazioni di carattere generale. Il provvedimento ha avuto il parere favorevole del Consiglio superiore della pubblica istruzione, e cioè di quell'organismo tecnico che è il solo indicato ad esprimere il parere in materia di organizzazione di studi.

PRESIDENTE. Qualunque parere di organismi competenti ci fa piacere, ma non si può portare, in questa sede, altro parere che quello del Governo.

PITZALIS. Entrando nel merito del provvedimento, siamo lieti che ci sia stata una valutazione dell'organo tecnico per eccellenza. Per me, il parere favorevole del Consiglio superiore della pubblica istruzione è sufficiente.

Se il parere fosse stato sfavorevole, avrei preso una posizione contraria, ma essendoci la tutela, dal punto di vista tecnico, dell'organo che è espressamente il più indicato per valutare che con questi studi, compiuti nell'ambito delle Accademie militari, ci si

può seriamente inserire nella vita universitaria, non ho nessuna preoccupazione, nessuna perplessità.

Naturalmente, si potranno senz'altro esaminare quei punti, che meritano di essere modificati, anche in base ad alcune delle osservazioni sollevate dall'onorevole Codignola.

FRANCESCHINI. Per quanto concerne la obiezione mossa dall'onorevole Codignola circa l'eccessiva professionalità che si riscontra nei corsi tenuti nelle Accademie militari, mi rimetto a quanto è stato già detto dal relatore onorevole Leone e al suo lucido dilemma che gli insegnanti universitari, se sono tali, non possono non orientare i loro corsi nelle Accademie secondo i migliori valori accademici e scientifici.

Per quanto riguarda l'obiezione, secondo la quale si verrebbe a restringere l'autonomia universitaria, a mio avviso, non si restringe nulla, perché l'università controlla le materie, controlla gli insegnanti e controllerà la ammissione e i piani di studio che saranno fatti all'atto in cui gli studenti, ammessi al secondo o al terzo anno, verranno a continuare i corsi nelle università.

Non si restringe perciò l'autonomia universitaria, tutto al più, si dà una varietà che però non significa rottura dell'autonomia. Non vi è nulla di più vario nel quadro dei piani e dei programmi della nostra università e delle università straniere, eppure si ritiene assicurato un certo livello di uguaglianza sul piano internazionale.

Naturalmente i programmi dell'università di Padova sono diversi da quelli dell'università di Camerino o di quelli dell'università di Milano, eppure, nessuno pensa che vi sia una rottura. C'è difformità, ma è sufficiente che siano assicurati un certo livello e tono.

Sono sensibile all'obiezione che, mentre nella relazione che accompagna il disegno di legge è detto chiarissimamente che gli insegnamenti sono affidati, sia presso l'Accademia militare che presso la scuola ufficiali carabinieri, a docenti universitari, ciò non appare esplicitamente nella legge. Su questo punto, sono d'accordo di dire, al capoverso a), che i rispettivi insegnamenti debbono essere impartiti da professori universitari.

Debbo inoltre osservare che, a mio avviso, va bene la parola « programma », anziché quella proposta dall'onorevole Codignola di « piano », poiché il piano si riferisce ad un corso di studi, mentre il programma si riferisce ad un insegnamento.

Si dovrebbe dire, pertanto « i relativi insegnamenti siano impartiti da professori universitari secondo i programmi conformi a quelli universitari approvati, a seconda della competenza, con decreto del Ministro della difesa, o del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro della pubblica istruzione ».

Ritengo però che questa dizione andrebbe posta all'articolo 3 e non nell'ambito dell'articolo 1.

CODIGNOLA. Ci sono delle università nelle città, sedi di queste Accademie. Non sarebbe più semplice che questi giovani frequentassero l'università che ha sede nella stessa città!

FRANCESCHINI. Nelle Accademie militari non ci sono contatti con il mondo esterno e dobbiamo essere lieti che sia così. Le Accademie sono degli organismi che fanno sì che i giovani siano, per un certo periodo di tempo, veramente incorporati nell'arma dei carabinieri.

Se ciò lo riconosciamo pacificamente anche ai seminari, non vedo perché non lo si dovrebbe fare anche per le Accademie.

Certo, onorevole Codignola, lei non mi discuterà le lauree in teologia e in filosofia che rilascia l'università gregoriana o il pontificio ateneo.

CODIGNOLA. Ma quelle sono delle vere e proprie università.

FRANCESCHINI. Il fatto è che queste accademie obbligano i loro studenti ad un internato molto rigoroso.

Noi non ammettiamo questi giovani alla laurea, bensì acconsentiamo di immetterli nel secondo o nel terzo anno in seno alle università, dove si « universalizzano », diventando studenti come tutti gli altri, ad ogni effetto.

Io credo che, con le cautele che mi sono permesso di indicare il provvedimento possa essere accettato da tutti.

Per quanto riguarda l'*ex tunc*, vedremo al momento opportuno se, col sostituire « sono considerati validi » con « possono essere considerati validi », si possa porre in misura maggiore la discrezionalità delle facoltà. Questo fino al momento in cui, divenendo operante la legge, automaticamente divengono operanti le cautele in essa contenute.

Con queste garanzie, quindi, approviamo la legge. E non preoccupiamoci che i corsi possano essere professionali, perché sono accademici e scientifici; non preoccupiamoci che sia ristretta l'autonomia universitaria; non preoccupiamoci che le materie elencate

possano non essere suscettibili, nel piano di studi successivo, di completamento con altre materie.

E poi pensiamo che l'università avrà cura di questi giovani per due anni almeno, e qualche volta per tre anni. Soprattutto tenendo presente la origine dei giovani stessi... Qui torniamo ad insistere, che non vi è nulla di più serio delle accademie militari. Sono la tradizione, direi gloriosa, del nostro Paese. Noi abbiamo ufficiali di primo ordine, usciti da codeste accademie, soprattutto per quanto concerne la loro formazione morale e civile.

Anche sotto questo profilo, che in sede politica non può essere l'ultimo, onorevoli colleghi, non possiamo non tributare un riconoscimento alla serietà ed alla dignità di questi istituti, e non possiamo non approvare il presente provvedimento, che in fondo non cerca che di risparmiare a questi giovani le lezioni esterne per i primi due anni dell'accademia.

NATTA. Io sono dell'opinione, del resto espressa altre volte, che noi non ci si debba sentire vincolati dal parere del Consiglio superiore, né dobbiamo farci vincolare da precedenti, anche perché il provvedimento al quale si è fatto riferimento, mi pare si configuri in modo un po' diverso. Ricordo che quando espressi il parere a cui si è fatto cenno, mi sentivo in grado di dare un certo giudizio sull'insegnamento. Pensavo all'Accademia di Livorno, di cui ho qualche conoscenza.

Comunque, a mio avviso, la linea che dovrebbe essere adottata in senso generale, di fronte a proposte di questo genere, sia quella di affidare, per quanto più possibile, agli organi accademici la valutazione di merito. In questo senso noi dobbiamo cercare di risolvere il problema.

Se vogliamo dar vita ad una legge particolare per questi due istituti facciamolo pure, ma salvaguardiamo questo principio.

CODIGNOLA. Noi abbiamo fatto delle proposte precise. Se si vuol rivedere il provvedimento per una nuova formulazione che, praticamente, dia alle facoltà la possibilità di riconoscere a loro giudizio questi studi, noi siamo d'accordo. Ma non possiamo accettare il provvedimento così come è. La sua impostazione viene a colpire la unità della organizzazione universitaria...

Non vedo perché, stando così le cose, invece di fermarci alle Accademie non si facciano degli istituti universitari veri e propri...

Non possiamo accettare che la università venga disintegrata attraverso una serie di leggine.

BADALONI MARIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Il Governo è, naturalmente, favorevole al testo originario del disegno di legge.

Io non riesco a capire perché, dopo aver dato, come si è dato, un tale beneficio agli ufficiali della marina, e dopo aver esteso lo stesso agli ufficiali di altre armi, si facciano ora simili eccezioni.

L'onorevole Codignola parla di unità degli studi... Credo che sia sufficiente pochissima esperienza per capire che tale pericolo oggi non esiste certamente per questo disegno di legge. Voglio aggiungere qualche cifra; gli ufficiali della marina, dell'aeronautica e di altre armi che beneficiano attualmente del vantaggio previsto nel disegno di legge, sono in tutto 580. Non sono a conoscenza dei dati relativi ai carabinieri, ma per quel che riguarda le guardie di finanza, gli ufficiali che potrebbero trarre profitto dal provvedimento, sono in numero di 30-40!

D'altronde, si dà facoltà di iscrivere questi giovani tra gli studenti del terzo o del secondo anno. Io non so davvero quali altre garanzie potrebbero essere date.

PRESIDENTE. La discussione è ormai matura e si può proseguire nell'esame degli articoli.

Mi perviene, peraltro, in questo momento, presentata dall'onorevole Codignola e corredata dalle firme del prescritto numero di componenti la Commissione, la richiesta di rimessione all'Assemblea del disegno di legge in discussione.

Poiché i firmatari della richiesta sono presenti, sospendo la discussione.

Il disegno di legge sarà, a norma dell'articolo 40 del Regolamento, rimesso all'Assemblea.

Discussione del disegno di legge: Governo amministrativo e didattico degli Istituti e scuole d'arte e ruoli e carriere del rispettivo personale non insegnante (3258).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Governo amministrativo e didattico degli Istituti e scuole d'arte e ruoli e carriere del rispettivo personale non insegnante ».

In assenza del relatore onorevole Baldelli, conviene rinviarla ad altra seduta.

(Così rimane stabilito).

Discussione della proposta di legge d'iniziativa dei deputati Caiazza e Dal Canton Maria Pia: Modifica alla legge 14 dicembre 1955, n. 1293, sulla istruzione professionale dei ciechi (2861).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge di iniziativa dei deputati Caiazza e Dal Canton Maria Pia: « Modifica alla legge 14 dicembre 1955, n. 1293, sulla istruzione professionale dei ciechi ».

La V Commissione (Bilancio) ha espresso il seguente parere:

« La Commissione delibera di esprimere parere favorevole formulando peraltro la condizione che le indicazioni fornite con l'articolo 3 della proposta di legge risultino aggiornate in riferimento all'esercizio 1961-62, che risulti inoltre determinata la quota della maggiore spesa da imputare a riduzione di ciascuno dei tre capitoli richiamati, che si autorizzi espressamente il Ministro del tesoro ad apportare con propri decreti le necessarie variazioni di bilancio ».

PERDONA, *Relatore*. La proposta di legge ha avuto parere favorevole dal Ministero perché ispirata al fine di procedere nell'opera di risistemazione dei diversi istituti per ciechi.

Con la legge 14 dicembre 1955, n. 1293, si era dato al personale delle scuole di avviamento per i ciechi un certo organico. Ma, in sede di applicazione della legge, si è verificato che questo organico è risultato inferiore alle esigenze, anche per il continuo incremento e lo sviluppo di queste scuole.

Con la proposta di legge al nostro esame si intende pertanto completare gli organici delle scuole che attualmente funzionano.

A questa proposta di legge l'Unione nazionale dei ciechi, che tutela gli interessi di questa categoria, suggerisce di inserire alcune altre norme per regolare i due istituti professionali che non sono mai stati regolarmente inquadrati, quello di Firenze e quello di Napoli, poiché la legge del 1941 non è stata mai seguita dal suo regolamento. Abbiamo pertanto del personale che non ha potuto essere inquadrato.

A questi, c'è da aggiungere un altro istituto, quello di Catania, il quale funziona regolarmente da tre anni, mentre in precedenza era parificato.

Si è pensato così di aggiungere alcuni articoli in modo da definire tutto il problema delle scuole per i ciechi e così da chiudere, allo stato, questo capitolo.

Desidero pertanto sottoporre all'attenzione della Commissione una serie di emendamenti che dispongono appunto per gli istituti di Firenze, di Napoli e inoltre quello di Catania.

PRESIDENTE. Vedo che si tratta di numerosi emendamenti, che vengono a modificare il testo originario. Si rende necessario, pertanto, rinviare l'esame della proposta di legge ad altra seduta, mentre nel frattempo sarà cura della Segreteria far stampare gli emendamenti di questione.

Se non vi sono obiezioni, così può rimanere stabilito.

(Così rimane stabilito).

Seguito della discussione della proposta di legge di iniziativa del deputato Resta: Riconoscimento ai professori ordinari delle Università e degli Istituti d'istruzione superiore del servizio prestato presso Enti pubblici (2437).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione della proposta di legge d'iniziativa del deputato Resta: « Riconoscimento ai professori ordinari delle Università e degli Istituti d'istruzione superiore del servizio prestato presso Enti pubblici ».

Poiché il relatore onorevole Pitzalis è assente, la proposta di legge, se non vi sono obiezioni, è rinviata ad altra seduta.

(Così rimane stabilito).

La seduta termina alle 12,30.

IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. FRANCESCO COSENTINO
